

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per i Soggetti Beneficiari delle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale finanziate nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a valere sul PNRR - M1.C3 – Misura 2 – Inv. 2.2

FAQ – Frequently Asked Question – 7

- 1. Un beneficiario ha allegato alla domanda di erogazione del contributo, quali documenti giustificativi di pagamento, alcuni bonifici “parlanti” con apposita dicitura (art.16-bis DPR. n. 917/1986) per lo sgravio fiscale del 50% su opere di ristrutturazione. È possibile ritenere le spese parzialmente ammissibili?**

Le spese in questione non possono essere rimborsate con fondi PNRR. Ciò in quanto, in primo luogo, è lo stesso Avviso pubblico regionale a stabilire, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7 del format di Avviso pubblico del Ministero della cultura, l'inammissibilità delle “spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi” (lett. d). Il riferimento generico alla “spesa agevolata”, anziché alla quota di costo ammessa in detrazione per effetto di bonus fiscali, consente di riferire l'inammissibilità all'intera spesa oggetto di agevolazione (ossia sempre 100% della stessa, ancorché ammessa ad agevolazione del 50%) e non solo alla quota del relativo costo ammessa in detrazione (ossia, in ipotesi di agevolazione del 50%, solo il 50%). In secondo luogo, rileva la circostanza che l'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 prevede che “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti...”; di talché, l'inammissibilità dell'intera spesa (anche per la parte eccedente l'agevolazione) risulterebbe in qualche modo imposta dalla previsione normativa richiamata, che intanto riconosce la detrazione fiscale in quanto l'intera spesa agevolata sia effettivamente a carico dei contribuenti (il che, in ipotesi di ammissibilità verrebbe meno). La stessa circolare MEF n. 33/2021, pur ammettendo la possibilità di un cumulo tra diversi finanziamenti (fermo restando il limite del 100% del costo finanziato), fa salvi i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente. D'altro canto, la possibilità di cumulare il contributo PNRR con la detrazione di cui all'art. 16-bis non pare possa derivare dal disposto del comma 6, a termini del quale “La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento”. Come precisato dall'Agenzia dell'Entrate (v. circ. 2 marzo 2016, n. 3/E e 24 febbraio 1998, n. 57) le agevolazioni alle quali fa riferimento la citata disposizione sono quelle contenute nell'attuale art. 15, comma 1, lett. g) D.P.R. n. 917/1986. Tanto premesso, in linea di principio, non vi sono ostacoli a che le spese alle quali siano riferiti giustificativi di pagamento dai quali emerga la fruizione di una delle detrazioni previste dall'art. 16-bis TUIR possano rilevare nell'ambito del cofinanziamento, anche ai fini del calcolo del contributo concedibile in caso di bene non vincolato.

- 2. E' possibile l'acquisto di beni da fornitori esteri?**

L'acquisto di forniture dall'estero è consentito, fermo restando il rispetto delle disposizioni generali sull'ammissibilità delle spese riportate nel Vademecum per i beneficiari della Regione Lazio e delle indicazioni specifiche ivi contenute, laddove si richiede che i giustificativi di spesa e di pagamento riportino obbligatoriamente il codice CUP, i dati relativi al progetto e al programma di finanziamento. In caso di bonifici già effettuati e fatture già emesse, che non riportino i dati obbligatori sopracitati, la Regione può valutare di riconoscere l'ammissibilità delle spese dietro presentazione di una DSAN di riconduzione dei giustificativi in parola al CUP del progetto finanziato.